



assistenza ai disabili

- ▶ euro 77.468,53 (per contribuente) per le spese sostenute negli anni 1998/2002,
- ▶ euro 48.000 (per contribuente) per le spese sostenute dal 2003 al 30/9/2006,
- ▶ euro 48.000 per immobile per le spese sostenute dal 1.10.2006 al 31.12.2007,

La facoltà di detrarre la quota di spesa che eccede i predetti limiti è possibile sempre solo che il contribuente o il suo familiare fiscalmente a carico sia riconosciuto portatore di handicap.

I contribuenti disabili (o che hanno a carico familiari disabili) possono anche portare in detrazione per le spese relative a:

- *manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione del soggetto portatore di handicap (C.M. 95/E del 12/5/2000);*
- *telefonini per sordomuti (C.M. 122/e del 1999);*

- *abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso mediante linea telefonica (C.M. 55/E del 14/6/2001);*

Come già specificato nel capitolo dedicato alla detrazione per l'acquisto di un veicolo, sono considerate in questa tipologia anche le spese sostenute per:

- *apparecchiature montate sull'auto acquistata dal soggetto disabile o dal familiare che sostiene il carico fiscale del soggetto disabile); in tal caso occorrerà scorporare il costo al fine di consentire una maggiore detrazione fiscale (limite di euro 18.075,99 per l'auto, senza limiti per le apparecchiature). Questa possibilità è ammessa solo nel caso in cui per l'auto non ci sia obbligo di acquisto con adattamenti.*
- *adattamento dell'auto (alla guida, alla carrozzeria o agli interni) a seguito di sopravvenuta disabilità, nel caso in cui l'auto acquistata a suo tempo non sia stata oggetto di agevolazioni.*



sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap

Per sussidi tecnici ed informatici s'intendono apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche (sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati) da utilizzare a beneficio di soggetti impediti (o anche limitati) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

I sussidi devono avere la finalità di assistere la riabilitazione, ovvero di facilitare la comunicazione inter-

personale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura.

Si tratta ad esempio di:

- acquisto di fax, modem, personal computer, stampante, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, apparecchiature elettroniche di comando e di controllo.

assistenza ai disabili



La risoluzione 57/e-2005, anche se emanata con altra finalità, contiene anche il chiarimento di seguito riportato:

→ *“Costituiscono esempi di tali sussidi i dispositivi a telecomando che consentono l’apertura o la chiusura di porte o finestre, l’accensione o lo spegnimento di luci, rispondere al citofono e al telefono, gestire gli elettrodomestici, la televisione oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, al portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa”.*

Per potere beneficiare della detrazione fiscale, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi, indicano che è necessario, oltre al riconoscimento dell’handicap e al documento attestante la spesa sostenuta, anche una certificazione del medico curante nella quale si attesta che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e le possibi-

lità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap.

Anche in questo caso è possibile fruire, senza limitazioni di importo, della detrazione per la spesa sostenuta per se o per un familiare fiscalmente a carico.

Si riporta la risoluzione ministeriale numero 57/e del 3/5/2005 (della quale si è già riportato uno stralcio), emanata a seguito di un quesito posto da un contribuente per verificare l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4% per l’acquisto di un condizionatore d’aria, da installare nei locali abitati da un soggetto affetto da sclerosi multipla, prescritto da un medico specialista dell’ASL il quale ha ravvisato il collegamento funzionale tra la malattia ed il condizionatore stesso, in quanto, migliorando il clima, evita un aggravamento dei sintomi della malattia. La risposta negativa fornita, in riferimento alla patologia oggetto del quesito, pur essendo riferita all’IVA, si ritiene, non essendoci pronunciamenti nel merito, assimilabile anche ai fini della detrazione IRPEF.

Risoluzione ministeriale 57/e – 3/5/2005

Risposta fornita dall’Agenzia in relazione alla richiesta di applicazione di IVA agevolata per l’acquisto di un condizionatore prescritto da medico dell’ASL ad un soggetto affetto da sclerosi multipla

L’art. 2, co.1, del DL 669/96 precisa che "si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Appare opportuno, in proposito, evidenziare che "il controllo dell’ambiente", costituente una delle finalità alla quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire della riduzione dell’aliquota IVA, va intesa in riferimento all’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio.

All’uso del sussidio deve, in altre parole, far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l’ambiente. Costituiscono esempi di tali sussidi i dispositivi a telecomando che consentono l’apertura o la chiusura di porte o finestre, l’accensione o lo spegnimento di luci, rispondere al citofono e al telefono, gestire gli elettrodomestici, la televisione oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, al portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa.

Di contro, l’installazione di strumenti olti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità sopra specificate e richieste dall’art. 3 della legge n. 104/92, ancorché tali mezzi possano potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico alla persona con disabilità. Occorre altresì rilevare che il Ministero della Salute (nota n. DGPREV, VII-7733/P, del 29 marzo 2005), a seguito di una richiesta di parere avanzata dalla scrivente, ha precisato che l’acquisto di un condizionatore d’aria, da parte di soggetto affetto da sclerosi multipla, "non rientra negli ausili che aiutano il recupero e l’autonomia funzionale di un soggetto disabile". Non appare fondato, pertanto, sostenere che l’acquisto di un condizionatore d’aria o climatizzatore possa essere rivolto ad una delle descritte finalità di recupero funzionale, necessarie per la legittima fruizione dell’agevolazione in argomento, pertanto al relativo acquisto, effettuato da persone con disabilità, non può essere applicata l’aliquota IVA del 4 per cento.